*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 124**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 30 maggio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero dell'economia e delle finanze



### Ministero della giustizia



### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti



### Ministero dello sviluppo economico



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia italiana del farmaco



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Ministero dell'interno



### Ministero della giustizia

# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## CAMERA DEI DEPUTATI

**Convocazione del Parlamento in seduta comune**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, il 12 giugno 2014, alle ore 12, con il seguente

*Ordine del giorno:*

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

*Il Presidente della Camera dei deputati*
BOLDRINI

**14A04146**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cossogno e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cossogno (Verbano Cusio Ossola);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 aprile 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cossogno (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Cinzia Francesca L'Episcopo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Cossogno (Verbano Cusio Ossola) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Silvia Marchionini.

Il citato amministratore, in data 3 aprile 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verbano Cusio Ossola ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 24 aprile 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cossogno (Verbano Cusio Ossola) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Cinzia Francesca L'Episcopo.

Roma, 12 maggio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A04074**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Valmadrera e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Valmadrera (Lecco);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 7 aprile 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valmadrera (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Chiara Armenia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fmo all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2014

NAPOLITANO

Alfano, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Valmadrera (Lecco) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Marco Rusconi.

Il citato amministratore, in data 7 aprile 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecco ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 aprile 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, à sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valmadrera (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Chiara Armenia.

Roma, 12 maggio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A04076**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Motta dé Conti e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Motta dé Conti (Vercelli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 aprile 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Motta dé Conti (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Raffaella Attianese è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Motta dé Conti (Vercelli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Francesco Saviolo.

Il citato amministratore, in data 3 aprile 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Motta dé Conti (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Raffaella Attianese.

Roma, 12 maggio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A04077**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 2014.

**Scioglimento del consiglio comunale di Lusernetta e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lusernetta (Torino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 4 aprile 2014, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lusernetta (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Francesca Stallone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Lusernetta (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giorgino Cesano.

Il citato amministratore, in data 4 aprile 2014, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 25 aprile 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lusernetta (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Francesca Stallone.

Roma, 12 maggio 2014

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**14A04078**
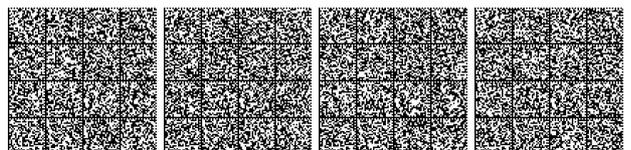
# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 2014.

**Assegnazione di risorse per l'accesso alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sull'integrazione delle disponibilità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.**

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria» ed in particolare:

l'art. 1, comma 10, che dispone, tra l'altro, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», e la sua articolazione in tre sezioni, tra le quali una «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014;

l'art. 3 che ha disciplinato l'operazione di anticipazione di liquidità alle regioni con riferimento al pagamento dei debiti del settore sanitario;

Visto l'art. 49-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha riservato in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) l'importo massimo di 150 milioni di euro a valere sulla richiamata «Sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale» di cui al citato art. 1 del decreto-legge 35/2013;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante «Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale», che ha stabilito che le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge 35/2013 e non richieste dalle Regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo art. 3, comma 2, alle Regioni che ne fanno richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 che, fra l'altro:

ha anticipato quota parte dell'anticipazione di liquidità già prevista per il 2014, rideterminando conseguentemente in 7.505.207.200,00 euro la disponibilità per il 2013 della richiamata «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» e stabilendo la possibilità per le Regioni di richiedere l'accesso a tali somme entro il 15 settembre 2013;

ha incrementato di 7.218.602.175,20 euro per l'anno 2014 il Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 rinviando ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2014, la ripartizione fra le tre sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» nonché i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse;

Visti i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013, adottati in attuazione dei richiamati articoli 3, comma 2, del decreto-legge n. 35/2013 e 1, comma 1, del decreto-legge n. 72/2013;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 9 agosto 2013, n. 98, che, in relazione alla mancata conversione in legge del citato decreto-legge n. 72/2013, ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del medesimo decreto-legge n. 72/2013;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2014, adottato in attuazione dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 35/2013, con il quale si è provveduto al riparto fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in proporzione ai valori derivanti dalle ricognizioni delle somme di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del richiamato decreto-legge n. 35/2013, come derivanti dalla verifica effettuata dal citato Tavolo tecnico, delle anticipazioni di liquidità per l'importo complessivo pari a 13.850 milioni di euro, di cui:

7.491.430.600 euro già assegnati alle Regioni nel 2013 ai sensi della legislazione richiamata;

6.358.569.400 euro di nuova assegnazione;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2014 adottato in attuazione dell'articolo l'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 35/2013 (che ha stabilito, fra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto direttoriale, possa attribuire alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli assegnati ai sensi del comma 3, nei limiti delle somme
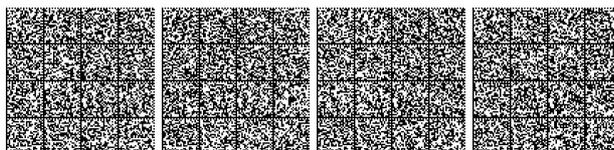
già attribuite ad altre Regioni ai sensi del medesimo comma 3, ma non richieste) con il quale il predetto importo di 6.358.569.400 euro:

è stato assegnato per un valore complessivamente pari a 5.573.300.432 euro alle regioni che hanno inoltrato richiesta di accesso all'anticipazione di liquidità per il 2014, anche per importi superiori a quelli individuati con il decreto del 20 febbraio 2014, ma comunque nel limite dei valori emersi dalle richiamate ricognizioni delle somme di cui al citato art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 35/2013;

è residuato per un valore pari a 785.268.968 euro;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'art. 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2012, n. 124" che, fra l'altro:

ha assegnato alla citata Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale l'ulteriore importo di 1.618.602.175,2 euro per l'anno 2014, elevando così da 13.850.000.000 euro a 15.468.602.175,20 euro le risorse complessivamente messe a disposizione delle Regioni per il pagamento dei debiti sanitari;

ha fissato il termine del 28 febbraio 2014 per le Regioni per richiedere l'accesso alle risorse;

ha fissato il termine del 20 marzo 2014 per la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'eventuale individuazione di modalità di riparto diverse rispetto al criterio proporzionale individuato dallo stesso decreto del 10 febbraio 2014;

ha fissato il termine del 31 marzo 2014 per il Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del decreto di riparto delle somme fra le regioni;

ha disposto che l'erogazione delle risorse sia subordinata agli adempimenti di cui all'art. 3, comma 5, del citato decreto-legge n. 35/2013, nonché alla verifica positiva degli stessi da parte del competente Tavolo, ai sensi del medesimo art. 3, comma 5;

ha disposto l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 35/2013;

Viste le richieste avanzate, entro il termine del 28 febbraio 2014, dalle Regioni Molise e Lazio;

Ritenuto di non poter dare seguito alla richiesta della Regione Lazio in relazione al fatto che l'istanza fa riferimento a somme ancora oggetto di contenzioso giudiziario e dunque non certe, liquide ed esigibili ed inoltre al fatto che la Regione ha già avuto accesso, in virtù delle assegnazione di risorse effettuate a valere sulle somme di cui al decreto-legge 35/2013, ad un importo corrispondente ai valori emersi dalle richiamate ricognizioni delle somme di cui al citato art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 35/2013 in sede di Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti;

Ritenuto dunque di assegnare alla Regione Molise l'importo richiesto, pari a 7.000.000,00 euro;

Decreta:

È assegnato alla Regione Molise l'importo di 7.000.000,00 euro a valere sull'incremento di 1.618.602.175,2 euro della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2014

*Il ragioniere generale dello Stato:* FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2014*
*Ufficio di controllo atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 1083*

**14A04094**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 febbraio 2014.

**Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Offida.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949 con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Offida;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le deliberazioni con le quali i Comuni di Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto e Spinetoli, rappresentanti la maggioranza delle popolazioni interessate, hanno proposto la soppressione dell'Archivio Notarile mandamentale di Offida (AP), in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da anni;

Ritenuto di aderire alla predetta richiesta per le motivazioni addotte nelle delibere e che da ciò consegue che gli atti custoditi in tale archivio mandamentale devono essere depositati nel competente Archivio Notarile distrettuale di Ascoli Piceno;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Offida (AP) è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'Archivio Notarile distrettuale di Ascoli Piceno.

Roma, 13 febbraio 2014

*Il Ministro:* CANCELLIERI

**14A04092**
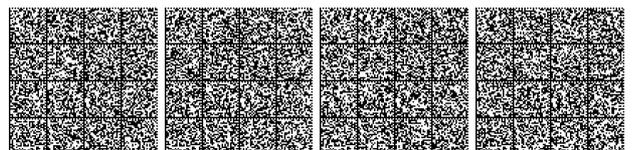
## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 maggio 2014.

**Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI
GENERALI ED IL PERSONALE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed, in particolare, l'art. 133, commi 4, 5 e 6, e l'art. 253, comma 24;

Visto l'art. 4, comma 2, lettera *o)*, e comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che modifica l'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato alla luce dei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009, n. 111 del 5 marzo 2010, n. 1129 del 12 febbraio 2014 e n. 1919 del 13 marzo 2014;

Visto il decreto 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche», così come confermato dal Decreto 13 ottobre 2011 adottato in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV - n. 2961 del 16 maggio 2011;

Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi";

Visto il decreto 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge del 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Visto il decreto 9 aprile 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che, per mezzo del suindicato decreto 9 aprile 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni ai sensi dell'art. 133, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, sono stati, tra l'altro, riportati i prezzi medi, per l'anno 2007, dei materiali da costruzione più significativi che hanno subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, verificatesi nell'anno 2008, nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2008 rispetto ai prezzi medi rilevati per l'anno 2007;

Visto il decreto 31 marzo 2011 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2010, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Tenuto conto che il predetto decreto non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, per i materiali da costruzione più significativi, nell'anno 2010 rispetto all'anno 2009, e, pertanto, non viene considerato ai fini della determinazione della compensazione;

Visto il decreto 3 maggio 2012 del Capo Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Visto il decreto 3 luglio 2013 del Capo Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Preso atto del parere favorevole, reso, all'unanimità, dalla Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, espresso nella seduta del 15 aprile 2014, con il quale sono state approvate le rilevazioni dei prezzi medi relativi all'anno 2012, e le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, relative all'anno 2013, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

Tenuto conto che, con il suindicato parere, la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2013, per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2012;

Ritenuto di condividere l'impostazione metodologica adottata dalla Commissione consultiva nell'elaborazione del suddetto parere;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, si rileva che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2013, rispetto all'anno 2012, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 133, commi 4, 5, e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera *o)*, e comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'art. 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2013 si fa riferimento:

*a)* ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2011;

*b)* ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2010;

*c)* ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2009;

*d)* ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;

*e)* ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;

*f)* ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;

*g)* ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;
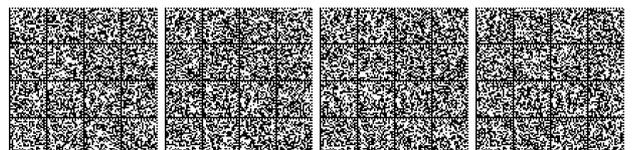
*h)* ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

*i)* ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 21 maggio 2014

*Il Capo Dipartimento:* SIGNORINI

**14A04095**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 aprile 2014.

**Decadenza dai benefici per l'impresa Tubisud Centro Servizi S.r.l. in Luogosano, agevolata ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Contratti d'area.**

### IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *f)* recante la definizione di Contratto di area;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato nella G.U.R.I. del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 3.1;

Visto il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4 aprile 2002;

Vista la circolare del 15 gennaio 2001, n. 900019, recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per il completamento dei Contratti d'Aerea ai sensi della delibera CIPE 22 giugno 2000, n. 69 e della delibera CIPE del 2 novembre 2000, n. 219;

Viste le circolari esplicative del Ministero delle attività produttive n. 1178517 del 18 febbraio 2002, n. 1187946 del 24 luglio 2002, n. 1231355 del 17 marzo 2004 e n. 8133 del 4 agosto 2006;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che nell'ambito del Contratto d'Area «per le aree industriali della provincia di Avellino», sottoscritto in data 12 aprile 2001, con atto aggiuntivo del 30 settembre 2003 è stato concesso in via provvisoria all'impresa Tubisud Centro Servizi S.r.l. con sede nella Zona Industriale S. Mango sul Calore - 83040 Luogosano (AV), un contributo in conto impianti pari ad € 14.135.840,00 riguardante un programma di investimenti per complessivi € 20.693.320,00 da realizzare nell'area industriale «San Mango sul Calore» (ex art. 32 legge n. 219/81) nel Comune di Luogosano (AV);

Vista la nota del Responsabile unico del 28 settembre 2012 con la quale ha comunicato che la ditta non ha presentato alcuna richiesta di erogazione e di aver verificato la volontà della stessa a realizzare l'iniziativa non essendo decorso il periodo assegnato per l'ultimazione;

Tenuto conto che la ditta non ha fornito elementi dimostrativi dell'effettiva realizzazione dell'investimento, come si evince dalla nota del Responsabile unico del 13 gennaio 2014 prot. 937;

Considerato che a fronte del suddetto contributo, da parte dell'impresa non sono state richieste, per il tramite del Responsabile Unico, erogazioni né per anticipazione né per stato di avanzamento;

Considerato che sussistono quindi le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria;

Presa visione della Visura Camerale e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;
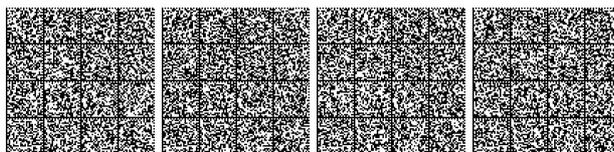
Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento all'impresa, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 27 febbraio 2014 al n. 1-860, con il quale il dott. Carlo Sappino è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico;

Decreta:

Art. 1.

*Revoca delle agevolazioni*

Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'impresa Tubisud Centro Servizi S.r.l. Partita I.V.A. n. 02162540641 con sede legale nella Zona Industriale S.Mango sul Calore, snc - 83040 Luogosano (AV), per l'importo di € 14.135.840,00, da utilizzare ai fini di cui all'art. 23, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

Art. 2.

*Clausola di ricorribilità*

Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, è possibile proporre ricorso al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesioni di diritti soggettivi.

Roma, 2 aprile 2014

*Il direttore generale:* SAPPINO

**14A04091**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 maggio 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cialis» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 476/2014).**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Mediwin Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale CIALIS;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Mediwin Limited ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di AIC n. 042791018;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 3 luglio 2013;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale CIALIS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

20 mg 8 compresse rivestite con film in blister uso orale;

AIC N. 042791018 (in base 10) 18TW3B (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CIALIS è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 maggio 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A03929**

---

DETERMINA 14 maggio 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobral» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 479/2014).**

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società GMM Farma S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale TOBRAL;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta GMM Farma S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 042846016;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 marzo 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale TOBRAL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

"0,3% collirio" , soluzione" flacone 5 ml;

AIC N. 042846016 (in base 10) 18VKU0 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOBRAL è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 maggio 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A03930**

DETERMINA 22 maggio 2014.

**Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 961/2014).**

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di Coordinatore dell'area registrazione e l'incarico di Dirigente dell'ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'articolo 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'articolo 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le Linee Guida «Sunset Clause» pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Registrazione;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Registrazione;

Visto il «Warning di prossima decadenza» del 21 giugno 2013, pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data;

Visto il «Warning di prossima decadenza» del 4 settembre 2013, pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data;

Visto il «Warning di prossima decadenza» del 6 novembre 2013, pubblicato nel portale internet dell'AIFA in pari data;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle AIC dei medicinali oggetto dei surriferiti «Warning di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle AIC dei medicinali oggetto dei già citati «Warning di prossima decadenza» non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso warning;

Visto che, entro il termine previsto dalle Linee Guida Sunset Clause, alcune società titolari di AIC hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;

Considerato che a talune delle richieste di esenzione dalla decadenza è stato dato esito negativo in quanto non applicabili i criteri di esenzione previsti nelle Linee Guida «Sunset Clause» e nel «Comunicato AIFA» pubblicati nel Front-end del portale internet dell'AIFA;

Considerato che taluni medicinali esentati dalla decadenza ai sensi del d.lgs. 219/06 e s.m.i., art. 38, comma 8 non sono stati commercializzati entro il periodo di esenzione;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 28 febbraio 2014, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco non sono stati commercializzati durante i tre anni antecedenti alla data di decadenza evidenziata per ognuno di essi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'articolo 38, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 219/06 e s.m.i., le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

1. I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2014

*Il dirigente:* MARRA

ALLEGATO

| AIC | Denominazione Medicinale | Titolare AIC | Decadenza |
|---|---|---|---|
| 039651 | ANASTROZOLO ARROW | ARROW GENERICS LTD | 01/02/2014 |
| 014394 | ATEROID | CORNELLI CONSULTING S.A.S. | 01-12-2013 |
| 038511 | BICALUTAMIDE ITC FARMA | ITC FARMA S.R.L. | 01/01/2014 |
| 038903 | CEFIXIMA HEXAL AG | SANDOZ | 11/11/2013 |
| 024341 | CORGARD | SANOFI-AVENTIS S.P.A. | 01-11-2013 |
| 035333 | DOLILUX | FARMA 1 S.R.L. | 01-12-2013 |
| 030949 | ELETTROLITICA REIDRATANTE PANPHARMA | PANPHARMA S.R.L. | 01/02/2014 |
| 033272 | EPARINA CALCICA | SANDOZ S.P.A. | 01-10-2013 |
| 038351 | FLUDARABINA HOSPIRA | HOSPIRA ITALIA S.R.L. | 01/01/2014 |
| 034584 | GLUCONATO FERROSO ABC | ABC FARMACEUTICI S.P.A. | 01/02/2014 |
| 031267 | GLUCOSIO CON SODIO CLORURO PANPHARMA | PANPHARMA S.R.L. | 01-12-2013 |
| 037765 | LISINOPRIL IPSO PHARMA | IPSO PHARMA | 03/12/2013 |
| 039752 | MANIDIPINA RATIOPHARM | RATIOPHARM GMBH | 01-11-2013 |
| 039781 | MICOFENOLATO MOFETILE GERMED | GERMED PHARMA S.P.A. | 01/01/2014 |
| 040252 | MICOFENOLATO MOFETILE MYLAN | MYLAN S.P.A. | 01/02/2014 |
| 037893 | MONO OPV3 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. | 16/01/2014 |
| 037761 | NOSILIX | IPSO PHARMA | 03/12/2013 |
| 037767 | ONDANSETRON FIDIA | FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 01-09-2013 |
| 040372 | OPTICALCIO D3 | SANOFI | 01/04/2014 |
| 039841 | PANTOPRAZOLO ACTAVIS ITALY | ACTAVIS ITALY S.P.A. | 01-09-2013 |
| 028640 | PARATIM | SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA | 01-09-2013 |
| 039979 | PRAMIPEXOLO CSC | CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH | 01/02/2014 |
| 039950 | PRAMIPEXOLO TORRENT | TORRENT PHARMA GMBH | 01/01/2014 |
| 033422 | REBACIL | PROTER PHARMA S.R.L. | 01/01/2014 |
| 040196 | RISEDRONATO ARROW GENERICS | ARROW GENERICS LTD | 01/02/2014 |
| 033057 | SIMPOTTANTACINQUE | ESOFORM MANUFACTURING S.R.L. | 01/12/2013 |
| 024724 | STILAMIN | MERCK SERONO S.P.A. | 01-10-2013 |
| 039270 | TABIN | CRINOS S.P.A. | 01-09-2013 |
| 034802 | URTOTRE | SARDA PHARMACEUTICA S.R.L. | 01-12-2013 |

**14A04136**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Avviso relativo al conferimento di incarichi in merito alle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i Rifugiati 2008-2013 e dal Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013.

Con determina prot. n. 6289 del 23 maggio 2014 del Direttore centrale dei servizi civili e l'immigrazione – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - è stato approvato l'Avviso pubblico adottato dall'Autorità Responsabile del Fondo europeo per i Rifugiati e del Fondo europeo per i Rimpatri, concernente il conferimento, mediante procedura selettiva comparativa, di n. 2 incarichi aventi ad oggetto l'attività di valutazione dei risultati e degli impatti relativi alle azioni cofinanziate dal Fondo europeo per i Rifugiati 2008-2013 e dal Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013, nell'ambito dei Programmi Annuali 2011, 2012 e 2013.

Il testo integrale dell'avviso è pubblicato sul sito del Ministero dell'interno www.interno.it nelle sezioni Fondi Unione Europea/Fondo europeo per i Rifugiati/Avvisi e Fondi Unione Europea/Fondo Europeo per i Rimpatri/Avvisi.

**14A04145**

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 gennaio 2014, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

**DE VECCHIS RAFFAELLA**
notaio residente nel Comune di Osimo (D.N. di Ancona)
è trasferito nel Comune di **Ascoli Piceno (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**CUCCINIELLO BARBARA**
notaio residente nel Comune di Avellino (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi)
è trasferito nel Comune di **Guardia Lombardi (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**CAMATA OLGA**
notaio residente nel Comune di Molfetta (D.N. di Trani)
è trasferito nel Comune di **Acquaviva delle Fonti (D.N. di Bari)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**RAGUSO GIUSEPPINA**
notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo)
è trasferito nel Comune di **Gioia del Colle (D.N. di Bari)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**FRANZAN ANNA**
notaio residente nel Comune di Budrio (D.N. di Bologna)
è trasferito nel Comune di **Bologna (D.N. di Bologna)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**GRASSIA MARIA**
notaio residente nel Comune di Linguaglossa (D.N. di Catania e Caltagirone)
è trasferito nel Comune di **Catania (D.N. di Catania e Caltagirone)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**PERRELLI ANDREA**
notaio residente nel Comune di Castrolibero (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola)
è trasferito nel Comune di **Cosenza (D.N.R. di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**SCALI FRANCESCO**
notaio residente nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema)
è trasferito nel Comune di **Crema (D.N.R. di Cremona e Crema)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**ARTIOLI ALESSANDRA**
notaio residente nel Comune di Copparo (D.N. di Ferrara)
è trasferito nel Comune di **Ferrara (D.N. di Ferrara)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**ERSOCH PATRIZIO**
notaio residente nel Comune di Prato (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato)
è trasferito nel Comune di **Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;
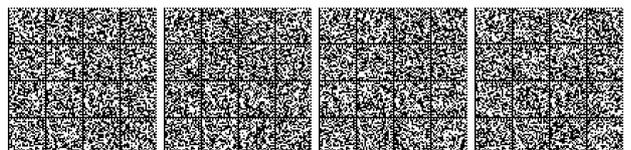
**GILETTA ALBERTO**
notaio residente nel Comune di Torriglia (D.N.R. di Genova e Chiavari)
è trasferito nel Comune di **Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**GLORIA SERGIO**
notaio residente nel Comune di Trepuzzi (D.N. di Lecce)
è trasferito nel Comune di **Lecce (D.N. di Lecce)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**FLISI LAURA**
notaio residente nel Comune di Suzzara (D.N. di Mantova)
è trasferito nel Comune di **Gonzaga (D.N. di Mantova)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**VICARI PATRIZIA**
notaio residente nel Comune di Giardini Naxos (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto)
è trasferito nel Comune di **Capo d'Orlando (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**MINNITI ANTONINO NICOLA MARIA**
notaio residente nel Comune di Comiso (D.N.R. di Ragusa e Modica)
è trasferito nel Comune di **Lipari (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**ROSSETTI PIERLUIGI ALBERTO**
notaio residente nel Comune di Desio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)
è trasferito nel Comune di **Corsico (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**FADIGATI MARCO**
notaio residente nel Comune di Arluno (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)
è trasferito nel Comune di **Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**MARCHETTI CARLOTTA DORINA STELLA**
notaio residente nel Comune di Garbagnate Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)
è trasferito nel Comune di **Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**POSADINU GAVINO**
notaio residente nel Comune di Canegrate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)
è trasferito nel Comune di **Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**SAGGIO CARLO**
notaio residente nel Comune di Catania (D.N. di Catania e Caltagirone)
è trasferito nel Comune di **Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**VARCACCIO GAROFALO MARIANNA**
notaio residente nel Comune di Biassono (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)
è trasferito nel Comune di **Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**ZINGAROPOLI ANNARITA**
notaio residente nel Comune di San Donato Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)
è trasferito nel Comune di **Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**CAPEZZUTO FRANCESCO**
notaio residente nel Comune di Finale Emilia (D.N. di Modena)
è trasferito nel Comune di **Modena (D.N. di Modena)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**CAPRIOLI ALBERTO**
notaio residente nel Comune di Maiori (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania)
è trasferito nel Comune di **Napoli (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**COPPOLA ORESTE**
notaio residente nel Comune di Nocera Inferiore (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania)
è trasferito nel Comune di **Napoli (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**D'AURIA MATTEO**
notaio residente nel Comune di Barletta (D.N. di Trani)
è trasferito nel Comune di **Napoli (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**FOLINEA RICCARDO MARIA**
notaio residente nel Comune di Orta Nova (D.N.R. di Foggia e Lucera)
è trasferito nel Comune di **Napoli (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**MOSCA STEFANIA**
notaio residente nel Comune di Sulmona (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano)
è trasferito nel Comune di **Napoli (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**SANSEVERINO MARIA FRANCESCA**
notaio residente nel Comune di San Marzano sul Sarno (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania)
è trasferito nel Comune di **Napoli (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**LALLO GIUSEPPE**
notaio residente nel Comune di Marigliano (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata)
è trasferito nel Comune di **Nola (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**GRASSO SALVATORE**
notaio residente nel Comune di Parma (D.N. di Parma)
è trasferito nel Comune di **Poggiomarino (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**DI GIOVINE GAETANO**
notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata)
è trasferito nel Comune di **Pozzuoli (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**ANGELONE ALESSIA**
notaio residente nel Comune di Lecce (D.N. di Lecce)
è trasferito nel Comune di **Torre Annunziata (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**RANIERI AMELIA**
notaio residente nel Comune di Canosa di Puglia (D.N. di Trani)
è trasferito nel Comune di **Villaricca (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**BARBAGALLO SALVATORE**
notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo)
è trasferito nel Comune di **Novara (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**RACCUIA DEBORA**
notaio residente nel Comune di Trapani (D.N. di Trapani)
trasferito nel Comune di **Palermo (D.N. di Palermo)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**SPOTTI FEDERICO**
notaio residente nel Comune di Berceto (D.N. di Parma)
è trasferito nel Comune di **Colorno (D.N. di Parma)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**FIONDA ANNA**
notaio residente nel Comune di Jesi (D.N. di Ancona)
è trasferito nel Comune di **Pesaro (D.N.R. di Pesaro e Urbino)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**BIASE DONATA MARIA**
notaio residente nel Comune di Salerno (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania)
è trasferito nel Comune di **Polla (D.N.R. di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**MAZZU' CLEMENTE**
notaio residente nel Comune di Melito di Porto S. Salvo (D.N.R. di Reggio Calabria e Locri)
è trasferito nel Comune di **Reggio Calabria (D.N.R. di Reggio Calabria e Locri)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;
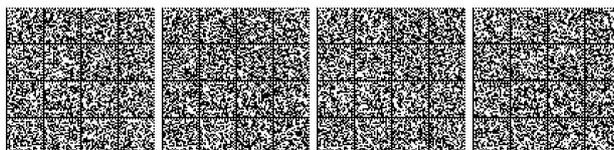
**ROSSI TAFURI LUIGI**
notaio residente nel Comune di Bussolengo (D.N. di Verona)
è trasferito nel Comune di **Fiano Romano (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**MACRI' ROBERTO**
notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia)
è trasferito nel Comune di **Nettuno (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**BARCHI IRMA**
notaio residente nel Comune di Gavorrano (D.N. di Grosseto)
è trasferito nel Comune di **Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**FANUZZI IVO**
notaio residente nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo)
è trasferito nel Comune di **Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**BUONOCORE ERMANNO**
notaio residente nel Comune di Salerno (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania)
è trasferito nel Comune di **Castel San Giorgio (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**MORRONE VINCENZINA**
notaio residente nel Comune di Senise (D.N.R. di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina)
è trasferito nel Comune di **Contursi Terme (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**CARBONE CARLO**
notaio residente nel Comune di Roccadaspide (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania)
è trasferito nel Comune di **Pontecagnano Faiano (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**SABIA CORRADO**
notaio residente nel Comune di Fano (D.N.R. di Pesaro e Urbino)
è trasferito nel Comune di **Salerno (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**MOBILIO NICOLA**
notaio residente nel Comune di Taranto (D.N. di Taranto)
è trasferito nel Comune di **Ginosa (D.N. di Taranto)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**LO VERDE DARIO**
notaio residente nel Comune di Lentini (D.N. di Siracusa)
è trasferito nel Comune di **Caccamo (D.N. di Termini Imerese)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;
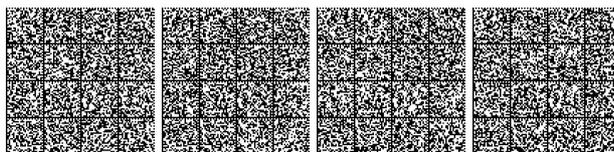
**FORGIA ELENA**
notaio residente nel Comune di Torino (D.N.R. di Torino e Pinerolo)
è trasferito nel Comune di **Moncalieri (D.N.R. di Torino e Pinerolo)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**GUGLIELMINO LUCA**
notaio residente nel Comune di Margherita di Savoia (D.N.R. di Foggia e Lucera)
è trasferito nel Comune di **Canosa di puglia (D.N. di Trani)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**TRAPANESE ANTONELLA**
notaio residente nel Comune di Molfetta (D.N. di Trani)
è trasferito nel Comune di **Trani (D.N. di Trani)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**INGRAO CLAUDIA**
notaio residente nel Comune di Caltagirone (D.N. di Catania e Caltagirone)
è trasferito nel Comune di **Alcamo (D.N.R. di Trapani e Marsala)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**LEVANTE GIUSEPPE**
notaio residente nel Comune di Piazza Armerina (D.N.R. di Enna e Nicosia)
è trasferito nel Comune di **Trapani (D.N.R. di Trapani e Marsala)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**PREZIOSO FRANCESCA**
notaio residente nel Comune di La Spezia (D.N.R. di La Spezia e Massa)
è trasferito nel Comune di **Trento (D.N.R. di Trento e Rovereto)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**CASALINI CRISTIANO**
notaio residente nel Comune di Cerea (D.N. di Verona)
è trasferito nel Comune di **Verona (D.N. di Verona)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

**RUGGIERI NICOLETTA**
notaio residente nel Comune di Bassano del Grappa (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa)
è trasferito nel Comune di **Breganze (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa)**
a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

*Il direttore generale:* MANCINETTI

**14A04128**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-124) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
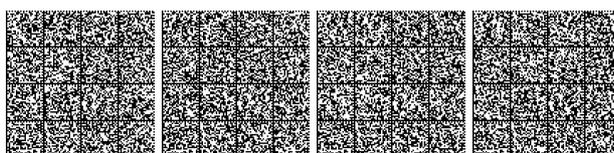
## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
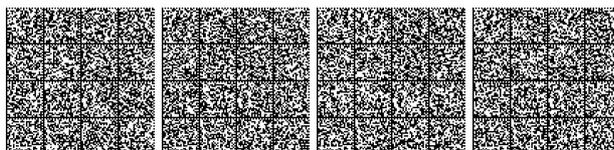
# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.